



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI BES



**PRATICHE DI INTERVENTO COMUNI
PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**



INDICE

Premessa	3
Finalità del Protocollo di Accoglienza	5
Obiettivi	6
Parte Prima	
Accoglienza degli alunni diversamente abili:	
<i>1. Decreto legislativo n.96/2019</i>	4
<i>2. Le fasi del progetto di accoglienza</i>	7
<i>3. Il percorso scolastico</i>	9
<i>4. Il profilo di funzionamento</i>	10
<i>5. La documentazione</i>	12
<i>6. Ruoli e compiti delle figure coinvolte</i>	15
<i>7. Tabella riassuntiva n.1</i>	12
<i>8. Tabella riassuntiva n.2</i>	14
Parte seconda	
Accoglienza degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici:	20
<i>1. Disturbi Specifici dell'Apprendimento</i>	21
<i>2. Altri disturbi Evolutivi Specifici</i>	
<i>3. Tabella riassuntiva n.3</i>	25
Parte terza	
Accoglienza degli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.	29
Normativa di riferimento	32
Esami di Stato	34
Prove INVALSI	37
Il docente accogliente	39
<i>Tabella riassuntiva n.4</i>	39

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE di ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Premessa

Ogni Istituto deve programmare, secondo le Linee Guida fissate dalla norma vigente e nei limiti temporali della stessa, un Protocollo di Inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), la cui approvazione è competenza del Collegio dei Docenti e che deve necessariamente essere annesso al P.T.O.F.

Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento Inclusione, dopo attenta analisi delle Direttive del MIUR, consultazione di modelli ed esperienze di Istituti affini, le conoscenze acquisite nei corsi di aggiornamento e in collaborazione con le funzioni strumentali delle Aree di indirizzo.

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) ha recepito le indicazioni normative contenute nelle “Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni disabili” emanate dal MIUR con nota n. 4274 del 4 agosto 2009 e nelle “Indicazioni operative alunni con Bisogni Educativi Speciali” della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.

Il progetto è stato concepito come un **vademecum** finalizzato alla chiarificazione dei ruoli e dei compiti istituzionali che, ciascun soggetto coinvolto deve mettere in atto, affinché l'inclusione non sia soltanto un mero assolvimento di formalità burocratiche, ma un reale progetto di sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno.

“Praticare l'accoglienza non è SOLO benevolenza, generosità, filantropia, ma è anche riconoscimento del valore della persona disabile o non che, come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità e potenzialità di cui è portatore”.

In tale prospettiva è necessario non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi. La scuola deve mettere in atto un'organizzazione educativa e didattica che sia differenziata, individualizzata, personalizzata per tutti gli alunni BES nella piena consapevolezza che:

- **l'accoglienza non deve essere diversa da quella degli altri alunni e perciò discriminante ed emarginante;**
- **tutti gli alunni hanno bisogno di percorsi didattici personalizzati.**

Il Decreto Legislativo n°96/2019

Il MIUR ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n.96/2019 recante misure di integrazione al D. Lgs. 13 aprile 2017 n°66 riguardante l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Tale Decreto Legislativo viene denominato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 10

Il Piano d'Inclusione

Detto decreto, di fatto, modifica il nome del PAI in PI (anche se quello attualmente in uso, nasce come PAI, ed è per questo che, fino ad adesso lo abbiamo chiamato così) ossia "Piano per l'Inclusione". A seguito del decreto legislativo n. 96/2019 viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

«Art. 8 (Piano per l'inclusione) – 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica».

Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. inoltre, ha previsto modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è apportata, tra le altre, la seguente modificazione: a lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 -ter ; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione»

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Secondo la classificazione OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo Economico), le tre categorie di BES a cui il Protocollo si riferisce sono:

- A) **Alunni DVA** con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o a patologie organiche (deficit sensoriali, motori e neurologici). In Italia le certificazioni (Legge 104/92) riguardano tale categoria.
- B) **Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici**: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), iperattività, deficit del linguaggio e dell'attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi maturativi, o ancora, altre tipologie di deficit o disturbo. In Italia le diagnosi funzionali fanno riferimento alla legge n.170/2010.
- C) **Alunni con svantaggi**: sono alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio-economico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l'inserimento nei BES può essere temporaneo.

L'IS "AECLANUM" individua, come "Strumento per l'Inclusione" il "Protocollo di Accoglienza BES", direttiva utile in primis per i docenti, poi per tutta la comunità educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi.

Tale protocollo persegue **le finalità** che possiamo riassumere in:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- formare ed informare il personale docente.

OBIETTIVI

- definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto e con le famiglie;
- facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali:

- promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite, durante il progetto educativo, nell'ambito di contesti di vita quotidiana.

Tale protocollo, rappresenta uno strumento di lavoro, soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche, in relazione ai casi considerati o che si presentano nel corso dell'Anno scolastico.

Il "Protocollo di Accoglienza" delinea, inoltre, **prassi condivise** di carattere:

- **amministrative e burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale)
- **comunicative e relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola)
- **educativo – didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe socio-psico-pedagogica e didattica)
- **sociali** (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "progetto di vita")

I criteri sulla base dei quali si attua l'inclusione e le fasi del progetto di accoglienza

- 1. conoscenza dei bisogni educativi del soggetto in situazione di "diversa-abili;*
- 2. formulazione annuale del Piano Educativo Individualizzato (PEI);*
- 3. collegialità degli interventi;*
- 4. attivazione di progetti d'Istituto per l'integrazione/inclusione;*
- 5. verifica intermedia e finale degli interventi attuati e valutazione.*

Le risorse presenti all'interno dell'Istituto e che a vario titolo prendono parte alla formazione e alla crescita dell'allievo sono:

- Dirigente scolastico;
- Referente per l'integrazione;
- Coordinatori e docenti del Consiglio di Classe;
- Docente di sostegno;
- Personale educativo assistenziale e/o tutor (quando necessari);
- Collaboratori scolastici per l'assistenza di base;
- GLO.

Le tappe di realizzazione del progetto sono:

- Iscrizione
- Formazioni delle classi dpr n. 81 del 20 marzo 2009
- Assegnazione sostegno e risorse, Legge 244/2007
- Documentazione
- Pre-accoglienza
- Accoglienza
- Analisi della situazione individuale
- Profilo di Funzionamento
- Incontri con esperti ASL e famiglia
- Piano educativo individualizzato (PEI).
- Uscite e visite guidate C. M. n.291/92 e n. 623/96
- Modalità di verifica e valutazione D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
- Documentazione Esame di Stato.
- Relazioni intermedia e di fine anno scolastico.

L'organizzazione del lavoro dei docenti prevede:

- Raccolta dati.
- Accoglienza.
- Osservazione e Analisi della situazione individuale.
- Piano Dinamico Funzionale.
- Incontri con esperti ASL e Famiglia.
- Piano Educativo Individualizzato.
- Relazione di fine anno scolastico.

Tutti i documenti dei singoli alunni verranno custoditi in un ambiente protetto da privacy, che i docenti potranno consultare all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravvedano la necessità.

PREACCOGLIENZA

(Nel passaggio secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la nuova scuola: **Conoscenza dell'ambiente**

Visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi (classi, laboratori, biblioteca, uffici ecc.).

Partecipazione attiva ad uno o più laboratori e/o attività curriculari di classe.

PARTE PRIMA

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

RACCOLTA DATI

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a BES, dalla famiglia e dalla Scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua sezione già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

ACCOGLIENZA

L'alunno BES giunge alla Scuola Secondaria di secondo grado dopo aver effettuato un percorso di orientamento e, se necessario, di pre-inserimento che ha come obiettivi principali: la conoscenza da parte dell'allievo della scuola ospitante (strutture, laboratori, materiali, ambienti, personale) per facilitare il passaggio nella nuova realtà.

La valutazione e l'autovalutazione (quando possibile) delle sue reali potenzialità. L'individuazione, con opportuni criteri e tempi, del Consiglio di Classe di inserimento dell'alunno BES. Ciò per attuare la condivisione tra i docenti delle due scuole degli obiettivi e delle attività da potenziare in previsione del nuovo inserimento.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INDIVIDUALE

Si tratta di osservare l'allievo per verificare le capacità e le potenzialità in riferimento ai vari assi di sviluppo (cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia, apprendimento all'interno ed all'esterno del gruppo classe). L'osservazione sistematica deve essere attuata per un periodo non inferiore alle quattro settimane e curata da tutti gli insegnanti di classe, coordinata dall'insegnante di sostegno e completata da colloqui con l'equipe clinica e con la famiglia. L'osservazione va eseguita con i relativi strumenti predisposti

(schede d'osservazione, osservazione diretta, test d'ingresso).

INCONTRI CON ESPERTI ASL E FAMIGLIA

Di solito ne sono previsti due all'anno e vi partecipano i docenti di sostegno, su invito gli assistenti educativi, il coordinatore di classe, la referente dei docenti di sostegno dell'Istituto, la famiglia e gli specialisti ASL. e i rappresentanti degli Enti Locali. In sede di incontro, si discuteranno con gli esperti e la famiglia, gli obiettivi a breve termine da fissare nel piano educativo individualizzato.

Qualora la famiglia non sia presente all'incontro, il docente di sostegno si occuperà della consegna del documento tramite lettera o incontro con la stessa. L'originale della relazione e/o del verbale redatto sarà inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

DOCUMENTAZIONE

VERBALE del COLLEGIO DI ACCERTAMENTO

Rilasciato dalla Commissione legale L.104/92, su richiesta della famiglia. La Commissione INPS di riferimento stabilisce la gravità dell'handicap secondo il comma n.1 (gravità), o comma n.3, dell'art.3 della Legge n.104/92.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Il **Profilo di Funzionamento**, il cui acronimo è **PF**, è un elemento introdotto dal decreto di revisione del *Decreto Legislativo n°66 del 2017*, entra in vigore sostituendo effettivamente la diagnosi funzionale e il profilo dinamico **a decorrere dal 1° gennaio 2019**.

È un documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili. Nello specifico è un documento redatto successivamente all'accertamento della **condizione di disabilità dello studente** secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o **ICF**. Dalla sua redazione dipende la predisposizione del **PEI o Piano Educativo Individualizzato**.

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Chi lo redige

Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”.

Caratteristiche

Il profilo di funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all'ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Linee guida per criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento

Criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS, saranno indicati in apposite Linee Guida.

Le Linee Guida dovranno essere definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Istruzione, del Lavoro e delle Politiche sociali,

dell'Economia e delle Finanze, per gli Affari Regionali e le Autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le Linee Guida conterranno anche criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS”.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il PEI si redige in accordo con la famiglia, il C.d.C. e del Dirigente o chi ne fa le veci, lo specialista, i docenti di sostegno (GLHO). La stesura avviene con una attenta analisi del caso, partendo dalle valutazioni espresse nel Profilo di Funzionamento, dalle osservazioni sistematiche, dai test d'ingresso, dai suggerimenti della famiglia e dell'esperto. Il PEI riporta le attività in cui sarà coinvolto l'alunno, in classe e extra-classe, i contenuti, gli obiettivi, le finalità, le metodologie, gli strumenti e i sussidi utilizzati, le modalità di verifica e di valutazione, nonché le griglie di valutazione.

IL NUOVO PEI

IL DECRETO INTERMINISTERIALE N.182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto un nuovo modello nazionale di PEI in grado di uniformare le procedure e le modalità di preparazione, emanato d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, su base ICF. Esso stabilisce che la sua compilazione sia obbligatoria da parte di tutti i docenti curricolari e specializzati per il sostegno di ogni ordine e grado a partire dall'ottobre 2021.

Il Decreto n. 182/2020 definisce i criteri di composizione e l'azione dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione chiamati ad elaborarli su base ICF. La novità più importante introdotta dall'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health, OM 2002*) e ripresa nell'ICF-CY, OMS, 2007, riguarda il fatto che il funzionamento e la disabilità della persona siano concepiti come una complessa interazione tra le condizioni di salute e i fattori contestuali (ambientali e personali), relativamente all'attività concreta dell'individuo e alla sua possibilità di partecipare alla vita sociale. Viene superato il modello di riferimento che tendeva ad enfatizzare la dimensione biomedica nel concetto di salute, dando rilievo alle componenti psicosociali.

L'organizzazione del nuovo PEI è supportato dalle Linee Guida, si articola su 12 sezioni che prendono in considerazione aspetti di raccolta di informazioni da raccordare in un quadro organico, di progettazione didattica e di organizzazione, verifica complessiva e richiesta di risorse.

Tabella riassuntiva n.1

Composizione del GLO

1. Quadro informativo
2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
3. Raccordo con il progetto individuale
4. Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
5. Individuare: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie, modalità
6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori
7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
8. Interventi sul percorso individuale
9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
10. Certificazioni delle competenze con eventuali note esplicative
11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto utili.
12. PEI prodotto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

Nella redazione del **nuovo PEI** vanno considerati due aspetti determinanti per l'efficacia dell'intervento educativo:

- **Il contesto** da considerare in una visione ampia e articolata;
- L'intervento in tre dimensioni da non separare in compartimenti stagni.

Tra i fattori contestuali vengono considerati sia quelli personali sia quelli ambientali, anche se i fattori contestuali non risultano codificati in modo preciso nell'ICF.

I fattori ambientali prendono in considerazione una serie di elementi che attengono al contesto di apprendimento e che possono condizionare la partecipazione dell'allievo alla vita della classe e la sua possibilità di svolgere proficuamente le attività previste.


Nel modello di PEI per l'osservazione sul contesto è previsto un unico campo aperto, non strutturato, che le scuole possono compilare con flessibilità, tenendo conto di «esigenze, conoscenze ed esperienze maturate rispetto alla prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS» (Linee Guida p.22).

Relazioni di fine pentamestre e del 15 maggio (solo per classi terminali)

- Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico dell'insegnante di sostegno conterrà:
- Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.).
- Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e competenze, per le singole materie)
- Modalità dell'intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici).

- Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell'intervento).
- Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL;
- Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento della prova d'esame scritta e orale, criteri di valutazione.

Tabella riassuntiva n.2



IL PERCORSO SCOLASTICO

La normativa vigente per la scuola secondaria di secondo grado, prevede per gli alunni diversamente abili tre possibili percorsi scolastici:

1. percorso curricolare (descritto nel PTOF dell'istituto)

2. percorso globalmente riconducibile agli obiettivi previsti per la classe (così come riporta esplicitamente **l'art. 15, comma 3 dell'O.M. 90 del 2001** o, come si usa dire secondo una prassi consolidata, ma priva di riferimenti normativi, **“per obiettivi minimi”**). In tal caso per “obiettivi minimi” si intendono tutte le conoscenze e le competenze di base, trasversali e didattiche, ritenute irrinunciabili per essere ammessi alla classe successiva e, nel caso delle classi terminali, necessarie per affrontare l'Esame di Stato e conseguire il diploma. È consentito che l'alunno diversamente abile sostenga le prove INVALSI e/o dell'Esame di Stato con tempi più lunghi, modalità equipollenti e/o disponendo di strumenti compensativi, se previsti dal PEI.

3. percorso con programmazione differenziata (ai sensi dell'art. 15, comma 4 dell'O.M. 90/2001), vale a dire un percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche cognitive siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti, per parte o tutte le discipline previste dal curriculum. Tale tipologia di programmazione non consente il raggiungimento del diploma.

La programmazione differenziata può prevedere anche attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita concordato con la famiglia, ma resta inteso che il disegno dell'inclusione favorisce comunque lo sviluppo di competenze sociali che possono essere raggiunte esclusivamente a contatto con i compagni.

Gli alunni valutati in modo differenziato possono sostenere le prove INVALSI e partecipare agli esami di Stato svolgendo prove differenziate: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, pertanto verrà rilasciata esclusivamente una certificazione delle competenze acquisite e di frequenza. Per l'adozione di una programmazione

differenziata è vincolante il formale assenso da parte dei genitori dell'alunno diversamente abile: in caso contrario, l'alunno va giudicato come tutti gli altri (debiti formativi nelle materie in cui non ha raggiunto gli obiettivi minimi, eventuale ripetizione della classe ecc.).

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio **progetto di vita** in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione e INCLUSIONE scolastica.

Deve contenere:

- Situazione iniziale, dedotta dall'osservazione dei docenti e dall'analisi sistematica svolta nelle diverse aree.
- Autonomia personale e per gli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le lezioni in classe.
- Attenzione.
- Motivazione.
- Apprendimento relativo alle singole discipline.
- Programmazione didattica che si intende adottare:
 1. riconducibile ai programmi ministeriali (Paritaria o per "obiettivi minimi")
conseguimento del titolo di studio legale
 2. non riconducibile ai programmi ministeriali cioè differenziata **conseguimento dell'Attestato di Credito Formativo**
- **Piani di Studio Personalizzati concordati con il Consiglio di classe per ogni singola disciplina, obbligatori se viene adottata una programmazione differenziata**
- Metodologia di intervento che si intende attuare.
- Eventuali progetti.
- Monitoraggio, verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono utilizzare.

Nel caso in cui venga adottata una programmazione differenziata, si allegnerà al PEI il consenso della famiglia.

Di tale piano se ne darà una copia alla famiglia, se richiesto dalla stessa.

LA RELAZIONE DI FINE ANNO

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione intermedia e di fine anno scolastico dell'insegnante di sostegno conterrà pertanto:

- Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.)
- Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e competenze, materia per materia)
- Modalità dell'intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici)
- Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica,

IL PERSONALE PREPOSTO ALL'INCLUSIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO

Partecipa alle riunioni del "Gruppo di lavoro per l'Inclusione, è messo al corrente dal referente H e/o dal referente Inclusione sul percorso scolastico di ogni allievo con disabilità ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio.

Inoltre:

- ha compiti: consultivi, di formazione delle classi, di assegnazione degli insegnanti di sostegno

- cura i rapporti con gli enti locali (Comune, Provincia, ASL, ecc.)
- coordina tutte le attività logistiche, didattiche e amministrative.
- in casi particolari di studenti con disabilità che devono affrontare l'Esame di Stato, richiede al MIUR "buste supplementari"

COLLEGIO DOCENTI

È l'organismo che, nel procedere all'approvazione del POF corredato dal "Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con disabilità" della scuola, si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.

CONSIGLIO DI CLASSE

In presenza di allievi con disabilità il Consiglio di classe dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI. In tale fase del lavoro può rendersi necessaria ed è ammessa la presenza del referente H e/o del referente Inclusione, dell'educatore ed eventualmente, se richiesto, degli esperti dell'ASL.

Per esigenze particolari è possibile la richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione di Consigli di classe straordinari.

Relativamente al PDF, al PEI ed al "**progetto di vita**" dell'alunno con disabilità, il Consiglio di classe ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati riguardanti l'anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad una iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie).

che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PDF e del PEI e dell'intero progetto di vita.

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (referente Inclusione, referente H, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica quali il referente DSA, il referente Intercultura e referente adozioni, docenti

con compiti di coordinamento delle classi, funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro è costituito in conformità alla C.M. n° 8 del 6/03/2013 e assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP OPERATIVO (GLHO)

Previsto dalla Legge n. 104/92 art.15 comma 2 è convocato dal DS ed è composto dall'intero Consiglio di Classe, operatori socio sanitari dell'ASL, che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, eventuale assistente per l'autonomia e la comunicazione e l'eventuale collaboratore scolastico incaricato dell'assistenza igienica, i genitori dell'alunno.

Il GLO ha la funzione di formulare il PDF e predisporre il PEI e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico (Legge n. 104/92 art.12 comma 5 e 6, D.P.R. del 24/02/94 art. 4 e 5 e D.P.C.M. n. 185/06).

REFERENTE INCLUSIONE

Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si innesta su una sicura competenza di base, relativa ai diversi ambiti (disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e relazionali, di ricerca) declinati nell'ottica specifica della disabilità e del sostegno educativo (Legge 107, art. 1, comma 83; Nota MIUR 19.11.2015, prot. N. 37900).

- Collabora con il Dirigente Scolastico e il Referente H alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità che gli stessi possono dare;
- Svolge funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;
- Gestisce dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);
- Supporta la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;
- Assicura un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola;
- Ottimizza l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
- Facilita i rapporti con famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione.

Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono in ogni istituto per favorire l'inclusione, affinché le previsioni normative possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione.

REFERENTE H

- Collabora con il Dirigente Scolastico e il referente Inclusione alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità che gli stessi possono dare
- Comunica al Dirigente Scolastico l'andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora alla realizzazione del PDF, PEI nei tempi previsti
- Coordina insieme al referente Inclusione gli incontri con l'ASL e le famiglie
- Organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche e lavorative territoriali esterne alla scuola
- Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita
- Coordina le attività di orientamento per i ragazzi con disabilità
- Tiene i contatti con gli operatori dell'ASL e dei Servizi sociali del territorio.

INSEGNANTE CURRICOLARE

Pone attenzione al potenziale dell'alunno e non solo alla sua disabilità

- Adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, non riconducibile agli obiettivi minimi
- Prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti all'integrazione per attivare strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l'intervento dei docenti specializzati
- È coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l'integrazione
- Utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo analitico, da consegnare con anticipo all'insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi e alle famiglie che potranno aiutare nel pomeriggio i ragazzi.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L'insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”.

Da cui emerge che:

- L'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe, non è l'unico assegnatario dell'allievo con disabilità.
- È assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa.
- Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe.
- Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni.
- È di supporto alla classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative e nell'adozione di metodologie individualizzanti
- Deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle risorse dell'allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari che non sono in possesso dell'insegnante curricolare.
- Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi
- Si occupa dell'orientamento dell'alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale
- Può fare assistenza all'alunno disabile, (o come figura unica, o alternandosi con altri insegnanti) durante l'esame di stato, se durante l'anno ha seguito l'alunno disabile ed ha fatto assistenza durante le prove di valutazione.

PERSONALE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE

- Collabora alla formulazione del P.E.I.
- Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative.
- Si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta degli assistenti ad personam.

Il dirigente scolastico ne fa richiesta all'ente locale competente. La competenza è della Provincia (scuole superiori), art. 139 D.lgs. 112/1998.

L'assistenza di base comprende l'accompagnamento dell'alunno con disabilità dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Devono provvedervi i collaboratori scolastici. Per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

È responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

FAMIGLIA

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno.

ESPERTI ASL

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi della scuola.

IL PERSONALE ATA

È utile individuare un referente che partecipi al gruppo H, qualora se ne ravveda la necessità, e possa così fungere da punto di riferimento per tutto il settore H.

MATERIALI ED AUSILI

La Legge 104/92 art.13 comma 1 lettera b prevede “la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza e pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”.

Quindi è compito della scuola l’acquisizione di sussidi e materiali didattici specifici e sarà compito del **GLI**, individuare i materiali e gli ausili occorrenti.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Nel caso di partecipazione a visite guidate o viaggi d’istruzione di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, sarà designato un qualificato accompagnatore, che non sarà necessariamente di sostegno ma che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docente, personale ausiliario, ecc.) o anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità.


Il Dirigente Scolastico può chiedere collaborazione alla famiglia per individuare l’accompagnatore. Il costo del viaggio dell’accompagnatore non graverà sulla famiglia e nel caso in cui la scuola non disponga di risorse economiche per sostenere questa spesa, si potrà ricorrere ad uno sponsor esterno oppure ripartire il costo dell’accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l’alunno con disabilità.

TRASPORTO SCOLASTICO

Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

La responsabilità è del comune (per le scuole materne, elementari e medie), della Provincia (scuole superiori) – art. 139 D.lgs 112/1998. Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971). Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.

Tabella riassuntiva n.3



PARTE SECONDA

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (Legge 170 dell'8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)

Nei Disturbi Specifici di apprendimento, di solito identificati con l'acronimo DSA, rientrano: Dislessia, Disortografia e Disgrafia, Discalculia.

Nella Legge 170, 8 ottobre 2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), all'art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2012. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

Redazione del PDP

Quando trattiamo del PDP possiamo parlare sia di personalizzazione che di individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma non gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con disabilità). La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell'abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i "normali" canali o strumenti.

Il PDP è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano la realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Il PDP deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l'istituzione scolastica.

Il percorso prevede quindi:

- 1.** la consegna della diagnosi alla segreteria didattica dell'Istituto da parte della famiglia
- 2.** un incontro conoscitivo tra il coordinatore di classe o docente prevalente, la famiglia, il Dirigente Scolastico o il referente DSA per raccogliere tutte le informazioni
- 3.** un incontro fra i docenti per predisporre il PDP su apposito modello predisposto dall'Istituto con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto

4. la stesura finale
5. la sottoscrizione del documento da parte dei docenti e dei genitori dello studente
6. la consegna di una copia alla famiglia (se richiesta)
7. la verifica almeno due volte all'anno, in sede di scrutini.

Contenuti del PDP

- a. i dati generali con l'analisi della situazione dell'alunno
- b. il livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree disciplinari
- c. individuazione delle metodologie e delle misure compensative e dispensative.

2. ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 né dalla Legge 170/2010 possono comunque usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste per gli alunni con DSA.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia e predisponde un Piano di Studi Personalizzato prevedendo metodologie operative differenziate e l'introduzione di misure compensative e dispensative.

L'intervento didattico deve comunque essere calibrato al raggiungimento degli obiettivi minimi attesi.

La famiglia sottoscrive il PDP e diventa corresponsabile del progetto educativo.

PARTE TERZA

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON SVANTAGGI SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale.

Nella direttiva MIUR del 27/12/2012 e nella C.M. del 6/8/2013 l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (legge 104) o di disturbi specifici di apprendimento (DSA legge n.170 2010). Il **diritto alla personalizzazione dell'apprendimento** viene esteso a soggetti affetti da disturbi evolutivi specifici (certificati) e da svantaggio socio economico, linguistico e culturale (non certificati).

Nella categoria dei BES non certificati rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovano a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit culturale, linguistico, sociale o economico.

Le situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, vengono considerate di rilevanza didattica nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno compromettendo in modo significativo la frequenza scolastica, il percorso formativo e risultino ostative all'apprendimento.

Per la rilevazione di alunni con BES non certificati la normativa prevede l'assunzione di criteri oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o fondate considerazioni psico - pedagogiche.

In assenza di certificazione è prerogativa del Consiglio di classe valutare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

L'individuazione di situazioni di BES deve essere preceduta da un periodo di osservazione puntuale e articolata del profilo cognitivo e comportamentale

dell'alunno che permetta la rilevazione di possibili svantaggi negli apprendimenti, nelle relazioni/ relazioni/comportamento, nella realtà sociale e ambientale. Le osservazioni devono essere effettuate e rilevata da tutto il C. di classe.

Alla luce dei risultati delle osservazioni il Consiglio di classe, formalizza, in una sua seduta, la presenza di una situazione di BES, identifica, analizza i bisogni ed individua possibili soluzioni di intervento delineando i primi elementi di progettazione in un'ottica di elaborazione collegiale, consapevole e partecipata.

Il consenso della famiglia all'adozione di una didattica individualizzata, viene formalizzata nella stesura di un PDP che ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il superamento del problema individuato.

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità, formalizza gli eventuali strumenti compensativi e dispensativi adottati nonché le modalità di verifica e di valutazione se diverse da quelle consuete.

La mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale richiama apertamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio emanati nella legge 53/2003.

I docenti devono, in ogni caso, garantire il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento mettendo in atto le strategie individuate in sede di Consiglio di classe, documentando l'intervento nel proprio registro personale e sottoponendo l'intervento stesso a periodiche verifiche in sede di Consiglio di classe.

Gli obiettivi che gli alunni con BES devono raggiungere in ogni disciplina sono identici a quelli dei compagni. La normativa fornisce indicazioni relative all'adozione di strumenti compensativi e dispensativi, di modalità differenti di verifica e di valutazione, indicazioni che afferiscono ai modi e non alla sostanza.

L'alunno con BES è ammesso alla classe successiva se riesce, seppure con strategie diverse, a raggiungere i livelli minimi degli apprendimenti previsti per la classe.

Le prove di verifica possono prevedere modalità di accertamento diverse da quelle ordinarie ma devono comunque verificare il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento previsti per la classe di inserimento dell'alunno con BES.

Poiché le istituzioni scolastiche devono adottare modalità valutative che consentano allo studente con BES di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare (D.M.1 2/7/2011 art.6), ogni docente dovrà somministrare prove di verifica attenendosi a quanto stabilito nel PDP relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove stesse.

Relativamente **all'Esame di Maturità l'OM n 37 prot. n.316**, prevede che, per le situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati dai Consigli di Classe ma non certificati, sia lo stesso Consiglio di classe a fornire alla commissione le adeguate indicazioni per affrontare l'esame.

La commissione, da canto suo, dovrà tenere in considerazione le situazioni segnalate per i casi per i quali è stato redatto apposito PDP.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. Relativamente alla somministrazione delle prove invalsi, gli alunni con BES non certificati, a differenza degli alunni con BES certificati per i quali decide la scuola se somministrare o meno la prova, svolgono regolarmente le prove i cui risultati vanno inclusi nei dati di classe e di Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale.

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

DPR n. 122 del 22 giugno 2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

DISABILITÀ

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

DPR n. 24 febbraio 1994: Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

DPR n. 323 del 23 luglio 1998: Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. n.1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425.

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15 C.M. n. 125 del 20 luglio 2001

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005: Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche A.S. 2005-2006. Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore.

Certificazione per gli alunni in situazione di handicap DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006: Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009: Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità".

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004: Iniziative relative alla dislessia

Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla dislessia

Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007

Disturbi di apprendimento: indicazioni operative

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

DM n. 5669 del 12 luglio 2011: Decreto attuativo della Legge n. 170/2010.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012: Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

CM n. 8 del 6 marzo 2013: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013: Piano annuale per l'inclusività (PAI/PI).

Nota MIUR n.2563 del 22 novembre: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.2013/2014.

Decreto legislativo n.66/2017: recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015. Il Progetto individuale è previsto, com'è noto, dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Decreto legislativo n. 96/2019: al **decreto legislativo** 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ...»

Decreto Interministeriale n.182/2020: Nuovo modello nazionale del PEI, in prospettiva **Bio-psico-sociale ed ecologica.**

ESAME DI STATO

NORMATIVA:

L.Q. 104/92, art.16

D.L. n. 297 del 16/04/94, art.318

Legge n. 425 del 10/12/97, art.7

DPR n.323de 23/07/98, artt.6 e 13 D.M. n. 356 e n. 358 del 18/09/98

D.M. n.31 del 4/02/2000

FINALITÀ

L'Esame di stato anche per gli alunni con disabilità costituisce l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'Esame:

- Nel documento del 15 maggio, predisposto dal Consiglio di classe, viene riportato in modo generico il percorso formativo della classe (si consiglia di non fare specifico riferimento alla presenza di allievi in situazione di handicap, in quanto il documento viene pubblicato all'albo dell'Istituto)
- Relazione Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'Esame:
- Nel documento del 15 maggio, predisposto dal Consiglio di classe, viene riportato in modo generico il percorso formativo della classe (si consiglia di non fare

specifico riferimento alla presenza di allievi in situazione di handicap, in quanto il documento viene pubblicato all'albo dell'Istituto)

- Relazione del Consiglio di classe da presentare alla Commissione d'esame
- La documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap (PDF, PEI, prove di verifica significative ecc.)
- L'eventuale richiesta di prove equipollenti e/o assistenza e/o tempi più lunghi per le prove scritte /orali
- Nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al MIUR del testo delle prove in Braille (richiesta del Dirigente Scolastico)
- In altri casi la richiesta di buste suppletive o di prove suppletive (richiesta del Dirigente Scolastico.
- Tipo di prove
- Prove ministeriali della classe
- Prove equipollenti predisposte dalla Commissione d'esame con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contraria al Consiglio di classe, deve motivare la decisione per iscritto.
- Prove differenziate

I PERCORSI ATTUABILI per sostenere l'Esame di Stato

Primo percorso

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriale, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un **programma minimo** con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.lgs. 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.

2. **MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, a completamento ecc.).

3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:

a) il Consiglio di classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc oppure

b) trasformare le prove del Ministero in sede d'Esame cioè la mattina stessa con obiettivi – contenuti fissati dalla Commissione d'Esame in base alle indicazioni del Consiglio di Classe e desumendoli dalle prove di simulazione effettuate durante l'anno (Commi 7 e 8 dell'art.15 OMn.90 del 21/5/2001, DM 26/8/81, art.16 L.104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

4. TEMPI PIU' LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art.15 dell'Omn.90, comma 3 dell'art.318

Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 1995, n.170)

La presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa.

Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del docente di sostegno.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli Esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio.

Secondo Percorso

Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (art.15 comma 4 dell'OMn.90 del21/05/2001)

Per gli alunni che hanno svolto nel corso degli studi Piani Educativo-didattici Individualizzati diversificati in vista degli obiettivi educativi e formativi NON riconducibili ai programmi ministeriali il Consiglio di classe deve presentare:

- gli stessi documenti già citati per la classe.
- la relazione finale.
- esempi di prove differenziate.

In questo caso viene rilasciato l'Attestato di Credito Formativo attestante le conoscenze, le competenze e le capacità/abilità conseguite dall'allievo.

PROVE INVALSI

Allievi con disabilità intellettiva

Tenuto conto che, le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi, la decisione di far partecipare o meno (e se sì, con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna. Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

- 1) non far partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) fare partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.

In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli

altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno.

Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, svolgano una o tutte le prove INVALSI in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno.

Inoltre, sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.

Allievi ipovedenti o non vedenti

In linea di massima, gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri. Tali alunni possono utilizzare la prova in formato elettronico inviata dall'INVALSI o la prova in formato Braille. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.

Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto).

DOCENTI ACCOGLIENTI ED EFFICACI

In una fase storica molto controversa, delicata e mutevole, essere docenti impone atteggiamenti fortemente motivati e motivanti.

Si riportano alcuni suggerimenti di una docente dell'Università di Padova, collaboratrice della rivista "Psicologia e Scuola".

I docenti dovranno essere:

- **Positivi** (disponibili e attenti a ciò che funziona);
- **Creativi e flessibili** (progettare e si re-inventare in modo stimolante);
- **Inclusivi** (considerare le potenzialità, valorizzare i singoli, incoraggiare l'interazione);
- **Connessi** (far percepire di essere in una comunità che apprende, collabora, si attiva volontariamente in varie iniziative);
- **Rispettosi** (trattare con riservatezza eventuali informazioni o problemi degli alunni);
- **Con senso dell'umorismo** (affrontare con positività e sorriso l'insegnamento);

Tabella riassuntiva n.4



Documento redatto dal Dipartimento Inclusione

Approvato dal Collegio dei Docenti in data _____